

COMUNI DI



Comune di Calenzano



Comune di Campi
Bisenzio




COMUNE DI
SESTO FIORENTINO
Comune di Sesto
Fiorentino



Comune di Signa

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PER L'ANNO 2010



Ordinanza n. 902 del 23 dicembre 2009

IL SINDACO

Considerato che i Comuni della Piana fiorentina – unitamente ai Comuni di Firenze, Lastra a Signa, Scandicci e Prato - hanno sottoscritto nel 1999, con successiva conferma ed integrazione nel 2004, un accordo d'area relativo agli orari ed alle aperture festive in deroga delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa, per evitare una diversità di regolamentazione ingiustificabile in zone contigue e in contesti territoriali omogenei del territorio regionale;

Viste le precedenti ordinanze inerenti la disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche, secondo un testo unitario e condiviso dai quattro Comuni della Piana (Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa), nel rispetto dei limiti imposti dalle singole normative di settore;

Ritenuto opportuno proseguire anche per l'anno 2010 tale positiva esperienza unitaria, che ha suscitato attenzione ed interesse da parte anche di altri Comuni dell'area metropolitana oltre che delle Associazioni ed Organizzazioni rappresentative delle categorie interessate;

Visti gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 (riforma della disciplina del commercio);

Vista la Legge Regionale Toscana 7.2.2005 n. 28 e s.m.i. (Codice del commercio) ed in particolare gli artt. 80 e sgg. concernenti gli orari delle attività commerciali;

Considerato che il Regolamento Regionale - approvato con D.P.G.R.T. 1 aprile 2009, n. 15/R (artt. 6 e 7) - ha dato attuazione ai principi di cui all'art. 80 della L.R. n. 28/2005, favorendo ed incoraggiando la sottoscrizione di accordi di area vasta, quale quello sottoscritto nel 1999 attualmente in corso di revisione ed ampliamento;

Dato atto che:

- la Regione Toscana (come da nota in data 24.11.2009 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Disciplina del commercio, turismo e attività terziarie) ha confermato che anche in materia di orari delle attività commerciali si intende applicabile la disposizione transitoria prevista all'art. 110 comma 4, della L.R. 28/2005, per cui fino all'approvazione, da parte dei Comuni, degli atti di programmazione e dei regolamenti (in adeguamento alla disciplina regionale) *“si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della (medesima) legge”*;
- la disciplina dettata dalla presente Ordinanza si intende a valenza provvisoria, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo di area vasta a livello metropolitano (FI-PO-PT) per il quale sono già in fase avanzata i necessari confronti e approfondimenti;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'art. 50 comma 7 D.Lgs 18.8.2000 n. 267 (testo unico delle leggi dell'ordinamento delle autonomie locali);

Sentite le Associazioni di Categoria dei settori economici interessati, le Associazioni sindacali dei Lavoratori e le Associazioni dei Consumatori nelle riunioni concertative presso i singoli Comuni e nella recente riunione concertativa congiunta del giorno 17 dicembre 2009 tenutasi presso il Comune di Sesto Fiorentino;

Visti gli atti ed i verbali degli incontri e gli accordi sottoscritti in relazione all'adozione del presente atto che devono intendersi richiamati quale parte integrante delle motivazioni dello stesso;

Considerato che ogni Sindaco sottoscrive la presente ordinanza per quanto di propria competenza e limitatamente alla propria competenza territoriale;

DISPONE

- 1)- di approvare per quanto di propria competenza l'allegato testo della ordinanza sulle attività economiche (allegato A);
- 2)- di dettare le ulteriori disposizioni contenute nell'allegato B del presente atto quale impegno da parte delle quattro Amministrazioni Comunali nei reciproci rapporti e nei rapporti con le parti sociali intervenute nell'ambito della concertazione;
- 3)- di comunicare copia del presente atto agli organi di vigilanza e controllo;
- 4)- di pubblicare il presente atto sui siti internet comunali
- 5)- di trasmettere copia del presente atto ai Comuni firmatari dell'accordo, alla Regione Toscana e all'Anci Toscana.



**Il Sindaco del
Comune di
Calenzano**

Alessio Biagioli



**Il Sindaco del
Comune di
Campi Bisenzio**

Adriano Chini



**Il Sindaco del
Comune di
Sesto Fiorentino**

Gianni Gianassi



**Il Sindaco del
Comune di
Signa**

Alberto Cristianini

Indice allegato A

Articolo 1 - Ambito di applicazione	5
Titolo I - Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata	5
Articolo 2 - Disposizioni generali	5
Articolo 3 - Chiusura infrasettimanale	5
Articolo 4 - Chiusure domenicali e festive	5
Articolo 5 - Esclusioni	8
Articolo 6 - Centri Commerciali	8
Articolo 7 - Attività commerciale in orario notturno	8
Art. 7-bis - Esercizi di vendita al dettaglio tramite distributori automatici in appositi locali ad essi adibiti in modo esclusivo (cd. "negozi automatici")	9
Titolo II - Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	9
Articolo 8 - Ambito di applicazione	9
Articolo 9 - Disposizioni generali	9
Articolo 10 - Deroghe generali e speciali	9
Articolo 11 - Chiusura infrasettimanale	10
Articolo 12 - Informazione al pubblico	10
Articolo 13 - Poteri del Sindaco	10
Articolo 14 - Disposizioni particolari	10
Articolo 15 - Livelli minimi di assistenza all'utenza	11
Titolo II bis - Attività artigianali del settore alimentare	11
Articolo 16 - Disposizioni generali	11
Titolo III - Attività di intrattenimento e svago	11
Articolo 17 - Ambito di applicazione	11
Articolo 18 - Disposizioni generali	11
Articolo 19 - Deroghe generali e speciali	11
Articolo 20 - Cinema e teatri	12
Articolo 21 - Sale giochi e giochi leciti	12
Articolo 22 - Manifestazioni all'aperto	12
Titolo IV - Acconciatori, estetisti, tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione	12
Articolo 23 - Ambito di applicazione	12
Articolo 24 - Attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco con dermopigmentazione	12
Articolo 25 - Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva	13
Titolo V - Distributori di carburante	13
Articolo 26 - Orario di servizio	13
Articolo 27 - Turno di riposo infrasettimanale	13
Articolo 28 - Servizio Notturmo	13
Articolo 29 - Turni domenicali e festivi	14
Articolo 30 - Ferie	14
Articolo 31 - Pubblicità degli orari e dei turni	14
Articolo 32 - Attività e servizi integrativi	15
Articolo 33 - Deroghe	15
Titolo VI - Disposizioni comuni	16
Articolo 34 - Eventi	16
Articolo 35 - Sanzioni	16
Articolo 36 - Abrogazioni	16
Articolo 37 - Gruppo intercomunale	16
TABELLA A - DISTRIBUTORI - TURNI DOMENICALI E FESTIVI	17
TABELLA B - INSERITI NEI TURNI DOMENICALI E FESTIVI	18
ULTERIORI DISPOSIZIONI	19

ALLEGATO "A"

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PER L'ANNO 2010

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata, degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali del settore alimentare che vendono direttamente al consumatore finale i loro prodotti, degli esercizi di intrattenimento e svago di cui al T.U.L.P.S., delle attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, dei distributori di carburante così come definite dalla vigente normativa.
2. La presente ordinanza disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Titolo I - Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00; l'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non deve comunque superare il limite delle tredici ore giornaliere.
3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 3 - Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio di vendita al dettaglio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 4 - Chiusure domenicali e festive

1. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve le deroghe espressamente previste.
2. E' data agli esercenti la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei giorni:

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
03/01/2010	03/01/2010	10/01/2010	10/01/2010
10/01/2010	10/01/2010	24/01/2010	17/01/2010
07/02/2010	07/02/2010	14/02/2010	21/02/2010
07/03/2010	07/03/2010	14/03/2010	21/03/2010
28/03/2010	28/03/2010	28/03/2010	18/04/2010
11/04/2010	11/04/2010	11/04/2010	02/05/2010
02/05/2010	23/04/2010	09/05/2010	16/05/2010
06/06/2010	02/05/2010	13/06/2010	20/06/2010
04/07/2010	06/06/2010	11/07/2010	24/06/2010
01/08/2010	04/07/2010	18/07/2010	18/07/2010
05/09/2010	01/08/2010	08/08/2010	22/08/2010
03/10/2010	05/09/2010	12/09/2010	19/09/2010
31/10/2010	03/10/2010	10/10/2010	17/10/2010
07/11/2010	31/10/2010	14/11/2010	31/10/2010
11/11/2010	07/11/2010	21/11/2010	21/11/2010
28/11/2010	28/11/2010	05/12/2010	28/11/2010
05/12/2010	05/12/2010	06/12/2010	05/12/2010
08/12/2010	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2010
12/12/2010	12/12/2010	12/12/2010	12/12/2010
19/12/2010	19/12/2010	19/12/2010	19/12/2010

DISCIPLINE PARTICOLARI

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
<p>- Dal 15 giugno al 31 luglio nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, in occasione di serate a tema, manifestazioni ed eventi di particolare interesse e richiamo (ad esempio "martedì e giovedì sotto le stelle", mercoledì di Colonnata" ecc.) i negozi hanno facoltà di prorogare l'orario di apertura fino alle ore 24.00 nel limite del rispetto delle 13 ore giornaliere.</p> <p>- In occasione della Fiera di Primavera i negozi ubicati all'interno del perimetro P.I.R. delimitato come da deliberazione di Giunta comunale n° 12 del 24/01/2005 hanno facoltà di apertura la domenica 18 aprile, giornata conclusiva dell'evento</p>	<p>- nella giornata di mercoledì dei mesi di giugno e luglio, in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare interesse e richiamo, (come "la meglio genia" a settembre, la "maggiolata" ecc), gli esercizi di vicinato operanti nelle zone 4 e 5, hanno facoltà di apertura serale fino alle ore 24:00 in deroga al limite massimo di 13 ore giornaliere di apertura;</p> <p>- hanno facoltà di apertura domenicale e festiva gli esercizi commerciali ubicati nei "centri storici", definiti come zona "A" ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444.</p>	<p>Capoluogo "I Venerdì del Centro": nel primi tre venerdì di luglio è data facoltà di prorogare fino alle ore 24.00, in deroga al limite delle 13 ore giornaliere di apertura, l'orario di apertura degli esercizi di cui al precedente alinea, e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle seguenti piazze e vie del capoluogo comunale "Donnini": piazza Vittorio Veneto, via G. Giusti dall'incrocio con via G. Puccini al ponte sul torrente Chiosina, via del Saccardo, vicolo del Betti, via Roma, via Firenze, via Puccini dall'incrocio con via Firenze all'incrocio con via delle Bartoline, via della Chiusa da via Puccini fino all'incrocio con via del Mugello (Tangenziale Ovest), via degli Ulivi, via delle Bartoline dall'incrocio con via Puccini a via del Mugello, piazza Gramsci, piazza del Ghirlandaio, via Raffaello, via Giotto, via Michelangelo Buonarroti, via Brunelleschi, via Leonardo da Vinci, via Garibaldi da via del Mugello a via Puccini;</p> <p>"L'Olio " mostra mercato dell'olio extra vergine di oliva e fiera promozionale - domenica 28 novembre (quarta del mese): - è consentita l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa ubicati nelle piazze e vie sopra indicate.</p> <p>Località Settimello: "Rievocazione storica alla corte degli Ubaldini": Domenica 19 settembre (terza del mese) è data facoltà di effettuare l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa ubicati nelle seguenti piazze e vie: piazza 1° maggio, via della Chiesa (nel tratto compreso tra Via 1° maggio e Via Giovanni XXIII), via Arrighetto da Settimello, via Machiavelli, via del Gufo, via Giovanni XXIII e via Cioni</p> <p>Località Nome di Gesù: "Festa di Primavera": Domenica 18 aprile (terza del mese) è data facoltà di effettuare l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa ubicati nelle seguenti vie: via del Molino (nel tratto da via di Prato a via Paisiello), via Ponte alla Marina, via Cilea, via Pergolesi e via Ponchielli.</p> <p>Località La Chiusa, Carrala, Legri, Le Croci: E' data agli esercenti la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutto il periodo dell'anno</p>	<p>Limitatamente alla frazione di San Mauro a Signa si dispone che sia prevista la facoltà di apertura straordinaria domenicale in occasione delle manifestazioni locali che si svolgono nel periodo di Carnevale che per l'anno 2010 sono 31/01/2010-07/02/2010-14/02/2010, con la precisazione che in tal caso, l'esercente che sceglie di avvalersi di tali aperture, rinuncia automaticamente alle aperture della prima domenica di maggio, (02/05/2010) e dell'ultima domenica di Ottobre (31/10/2010).</p> <p>- hanno facoltà di apertura domenicale e festiva gli esercizi commerciali ubicati nei "centri storici", definiti come zona "A" ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444 ed individuati nel territorio del Comune di Signa con variante al PRG approvata con DGRT n. 18 del 12/1/1998 e s.m.i.</p> <p>-per quanto concerne la giornata del lunedì di Pasqua, (05/04/2010), è prevista facoltà di apertura, limitatamente agli esercizi commerciali della zona interessata dalla manifestazione della sfilata del Corteo Storico della Beata Giovanna.</p>

3. Il Sindaco previa concertazione e su conforme richiesta delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative può modificare, dandone adeguata comunicazione al pubblico, una o più delle date sopra indicate.

4. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico nel giorno dell'ultima festività. Nel caso in cui tale giorno coincida con un giorno nel quale è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi, l'apertura è consentita, a scelta, in uno degli altri giorni.

5. E' comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni:

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010
04/04/2010	04/04/2010	04/04/2010	04/04/2010
05/04/2010	05/04/2010	05/04/2010	05/04/2010
25/04/2010	25/04/2010	25/04/2010	25/04/2010
01/05/2010	01/05/2010	01/05/2010	01/05/2010
02/06/2010	02/06/2010	02/06/2010	02/06/2010
15/08/2010	15/08/2010	15/08/2010	15/08/2010
25/12/2010	25/12/2010	25/12/2010	25/12/2010
26/12/2010	26/12/2010	26/12/2010	26/12/2010

Articolo 5 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse dalla disciplina degli orari ai sensi dell'art. 86 della L.R. n. 28/2005.

Articolo 6 - Centri Commerciali

1. Gli esercizi commerciali e le altre attività operanti all'interno di Centri Commerciali o in strutture affini sono tenuti a praticare l'orario prescelto per l'attività della struttura stessa, indipendentemente dal settore di attività di appartenenza.

2. Per strutture affini ai centri commerciali si intendono i centri commerciali naturali, gli esercizi polifunzionali e le altre strutture specificamente disciplinate da disposizioni della normativa nazionale, regionale o comunale

3. Gli esercizi di somministrazione operanti all'interno di Centri Commerciali o in strutture affini, esclusi quelli non soggetti alla programmazione comunale, possono seguire l'orario prescelto ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del presente atto.

Articolo 7 - Attività commerciale in orario notturno

1. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività commerciale in orario notturno.

Art. 7-bis - Esercizi di vendita al dettaglio tramite distributori automatici in appositi locali ad essi adibiti in modo esclusivo (cd. "negozi automatici")

1. Le attività di commercio al dettaglio tramite distributori automatici effettuate in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 del Codice del Commercio osservano i seguenti orari di apertura e chiusura, in tutto il territorio comunale e senza obbligo di chiusura domenicale/festiva:

- massimo 18 ore giornaliere nella fascia dalle ore 6,00 fino alle ore 1,00 del giorno successivo, nella **stagione invernale**
- massimo 19 ore giornaliere nella fascia dalle ore 6,00 fino alle ore 2,00 del giorno successivo, nella **stagione estiva**

2. Il passaggio da una stagione all'altra è determinato dalla data in cui viene rimessa l'ora legale/solare per l'anno di riferimento.

3. Resta fermo il divieto di vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Titolo II - Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 8 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001.

Articolo 9 - Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio, fra un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate:

- a) nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi dalle ore 5.00 alle ore 3.00;
- b) negli altri giorni dalle ore 5.00 alle ore 2.00;
- c) fino alle ore 4.00 del giorno successivo in tutto il periodo 19 dicembre-6 gennaio e nei giorni del 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween)

DISCIPLINE PARTICOLARI

COMUNE DI CALENZANO

Per le zone destinate dal Regolamento Urbanistico Comunale ad insediamenti per la produzione di beni e servizi, perimetrate sulle tavole del Regolamento urbanistico con la lettera D seguita da un numero:

Si applicano le disposizioni dell'Articolo 9

Per le restanti zone del territorio comunale

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'Articolo 8 possono restare aperti al pubblico, , fra un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore:

- a) nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi nei dalle ore 5.00 alle ore 2.00;
- b) . negli altri giorni dalle ore 5.00 alle ore 1.00;
- c) fino alle ore 4.00 del giorno successivo in tutto il periodo 19 dicembre-6 gennaio e nei giorni del 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween)

Articolo 10 - Deroghe generali e speciali

1. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso
2. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 11 - Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei.

Articolo 12 - Informazione al pubblico

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto ed il giorno di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

Articolo 13 - Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può adottare gli atti di cui all'Articolo 1.
2. Il Sindaco potrà concedere ad uno o più esercizi, anche per tipologie di attività, deroga al rispetto degli orari definiti nel presente titolo dandone comunicazione successiva agli altri Comuni della Piana.

Articolo 14 - Disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della L.R. 28/2005;
 - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della L.R. 28/2005 e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti

delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a), b), e c) osservano l'orario prescelto per l'attività principale.

Articolo 15 - Livelli minimi di assistenza all'utenza

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.

2. L'esercente deve rendere noto il proprio orario e periodo di apertura e chiusura al pubblico nel periodo estivo mediante apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio (anche nel periodo di chiusura dello stesso).

Titolo II bis – Attività artigianali del settore alimentare

Articolo 16 - Disposizioni generali

1. Le disposizioni contenute nel Titolo II della presente ordinanza si applicano anche alle attività artigianali del settore alimentare che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale limitatamente agli aspetti inerenti l'attività di commercio al dettaglio.

Titolo III - Attività di intrattenimento e svago

Articolo 17 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. 1931).

Articolo 18 - Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.

2. L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e, se richiesto, comunicato anche agli effetti della attività di vigilanza e controllo.

3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale

Articolo 19 - Deroghe generali e speciali

1. Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle 15.00 e non oltre le 4.00.

2. E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween).

3. Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 8.00, su presentazione di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte.
4. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di comporta sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto dal presente articolo.

Articolo 20 - Cinema e teatri

1. L'attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:
 - a) nei locali al chiuso:
 - dalle ore 9.00 alle ore 1.30 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi)
 - dalle ore 9.00 alle ore 3.00 (i venerdì, sabato e prefestivi)
 - b) negli ambiti all'aperto:
 - dalle ore 21.00 alle ore 1.30

Articolo 21 - Sale giochi e giochi leciti

1. L'esercizio dell'attività di sala giochi e di giochi leciti nell'ambito di attività commerciali è consentito non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 24.00, salvo diverse disposizioni previste da regolamenti comunali in materia ove vigenti.
2. L'esercizio dell'attività di sala giochi posta all'interno di strutture di intrattenimento e svago e l'esercizio di giochi leciti all'interno delle strutture consentite osserva l'orario di apertura e chiusura di dette strutture.

Articolo 22 - Manifestazioni all'aperto

1. Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto vengono fissati di volta in volta, in relazione alla tipologia della manifestazione, anche all'atto del rilascio della autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Titolo IV – Acconciatori, estetisti, tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione

Articolo 23 - Ambito di applicazione

1. Gli orari di esercizio dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 24 - Attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco con dermopigmentazione

1. Coloro che esercitano l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto

di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.

4. Fatti salvi i requisiti igienico sanitari e funzionali dell'esercizio, gli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione possono effettuare orari differenziati per le diverse attività.

Articolo 25 - Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.

2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.

3. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4 della presente ordinanza.

Titolo V - Distributori di carburante

Articolo 26 - Orario di servizio

1. Gli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione osservano la disciplina prevista dagli artt. 84 e seguenti della L.R. 28/2005.

2. I gestori degli impianti assicurano comunque un orario minimo di servizio per 52 ore settimanali e l'apertura obbligatoria giornaliera dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

3. L'orario prescelto dal gestore, deve essere preventivamente comunicato, con apposita nota scritta, al competente Servizio/Ufficio del Comune e deve essere adeguatamente pubblicizzato agli utenti mediante avvisi nell'area di servizio dell'impianto.

4. L'orario prescelto e comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

Articolo 27 - Turno di riposo infrasettimanale

1. Ai sensi dell'art. 84.bis della L.R. 28/2005, il turno di riposo infrasettimanale viene effettuato, a libera scelta del gestore, nella mezza giornata (al mattino o al pomeriggio) di un qualsiasi giorno feriale dal lunedì al sabato.

2. Il turno di riposo prescelto deve essere preventivamente comunicato, con apposita nota scritta, al competente Servizio/Ufficio del Comune e deve essere adeguatamente pubblicizzato agli utenti mediante avvisi nell'area di servizio dell'impianto.

3. Il turno di riposo prescelto e comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

4. Qualora non siano rispettate le percentuali di garanzia del servizio, come previste dall'art. 84.bis comma 1 della citata L.R. 28/2005, il Comune comunica motivato diniego entro 30 giorni dal ricevimento della nota scritta del gestore.

Articolo 28 - Servizio Notturmo

1. Ai sensi dell'art. 84. quater della L.R. 28/2005, il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all'inizio dell'orario di apertura del giorno successivo.
2. I gestori che intendono effettuare il servizio notturno deve darne preventiva comunicazione, con apposita nota scritta, al competente Ufficio/servizio del Comune prima dell'inizio del servizio.

Articolo 29 - Turni domenicali e festivi

1. I turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale sono quelli riportati, per ciascun Comune, nell'allegata Tabella "A"; per la composizione dei quattro gruppi di turnazione si fa riferimento all'allegata Tabella "B", entrambe parti integranti della presente ordinanza.
2. Gli impianti che effettuano il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
3. Gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, che intendono effettuare il turno di apertura domenicale esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. In tal caso l'impianto rimane aperto il primo giorno feriale successivo.
4. Per inderogabile e comprovata necessità potranno essere autorizzati cambi temporanei di turni limitatamente ad impianti ubicati nella stessa zona previa istanza al competente Ufficio Comunale.

Articolo 30 - Ferie

1. La sospensione dell'attività degli impianti per ferie è comunicata dai gestori, con apposita nota scritta, al competente Ufficio/Servizio del Comune, anche su proposta delle Associazioni di categoria dei gestori entro il 30 aprile 2010..
2. La chiusura per ferie non è obbligatoria; i gestori possono comunicare al competente Ufficio/Servizio del Comune l'eventuale rinuncia, anche allo scopo di favorirne l'ulteriore informazione ai cittadini ed all'utenza.
3. I singoli gestori hanno comunque la facoltà di comunicare al Comune (almeno 30 giorni prima dell'inizio) un periodo di ferie diverso da quello indicato nella turnazione risultante dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio, comunica al gestore motivato diniego, a norma dell'art. 84. quater della L.R. 28/2005.

Articolo 31 - Pubblicità degli orari e dei turni

1. A norma degli artt. 84. quater, comma 5, e 85 della L.R. 28/2005, il gestore ha l'obbligo di pubblicizzare con appositi cartelli gli orari e i turni effettuati dall'impianto.
2. Ciascun cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e deve indicare le principali informazioni utili per l'automobilista e comunque:
 - a) l'orario di servizio compreso l'eventuale servizio notturno;
 - b) il turno di riposo infrasettimanale;
3. Gli impianti che erogano il metano e/o il gpl insieme ad altri carburanti pubblicizzano gli orari e i turni secondo le modalità di cui alla presente ordinanza.

Articolo 32 - Attività e servizi integrativi

1. Le attività ed i servizi integrativi (come descritti nell'art. 56 della L.R. 28/2005) che vengono effettuati negli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano la disciplina degli orari feriali, domenicali e festivi infrasettimanali prevista dagli artt. 84 e 84.bis della medesima L.R. 28/2005.
2. L'attività di vendita al dettaglio è tenuta ad osservare l'orario ed i turni effettuati dall'impianto.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita della stampa (quotidiana e periodica) e di vendita di tabacchi, lotterie e similari osservano la disciplina degli orari previsti per le singole attività.
4. L'orario prescelto dal gestore per le attività e servizi di cui ai commi precedenti deve essere preventivamente comunicato – con apposita nota scritta – al competente Ufficio/Servizio del Comune e resta valido fino a diversa successiva comunicazione.
5. In mancanza della comunicazione del gestore, si intende che anche le attività di cui al precedente punto 3) osservano l'orario ed i turni effettuati dall'impianto.

Articolo 33 – Deroghe

1. Per l'eventuale deroga all'orario di servizio e/o ai turni di riposo degli impianti stradali di distribuzione carburanti si osserva la disciplina prevista dall'art. 84.ter della L.R. 28/2005.
2. Gli impianti di seguito indicati, essendo situati in zone a prevalente caratteristica industriale e commerciale, hanno facoltà di esonero dal turno di apertura domenicale e festivo ai sensi e per gli effetti dell'84.ter comma 4 della L.R. 28/2005:

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
1) Esso - via Lucchese		1) ESSO - via Dante Alighieri 2) ESSO - via di Prato	-i distributori ubicati nella sezione di censimento n°20 e n°34 in quanto classificate come "zone a prevalenza caratteristica industriale e commerciale" ai sensi dell'Articolo 2 lett.c., della Del Consiglio regionale n°417/1997, tali distributori hanno la facoltà di chiusura con il personale, fermo restando l'apertura delle attrezzature self-service.

DISCIPLINE PARTICOLARI

COMUNE DI CAMPI BISENZIO :

- in relazione al calendario di programmazione delle aperture domenicali e festive di cui all'Articolo 4, nella prima domenica di ciascun mese e negli altri giorni festivi previsti da tale calendario, è consentita l'apertura anche di altri impianti di distribuzione carburanti in aggiunta a quelli già previsti nel turno obbligatorio indicato nel prospetto allegato

COMUNE DI CALENZANO :

- il gestore dell'impianto stradale di distribuzione carburanti di proprietà SIRTAM S.r.l., (bandiera TAMOIL), ubicato sulla strada Provinciale n. 8 per Barberino di Mugello - Loc. Le Croci è autorizzato ad effettuare l'apertura anche nei giorni festivi e prefestivi, con l'obbligo di chiusura per riposo compensativo da osservarsi nel primo giorno feriale successivo.
- in relazione al calendario di programmazione delle aperture domenicali e festive di cui all'articolo 4, nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti da tale calendario, è consentita l'apertura anche di altri impianti di distribuzione carburanti in aggiunta a quelli già previsti nel turno obbligatorio indicato nella tabella A allegata. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale con la presenza del personale non possono effettuare il servizio con la presenza di personale nel lunedì successivo e pertanto devono comunicare preventivamente all'amministrazione comunale, Servizio Sviluppo economico, il calendario delle aperture domenicali con la presenza di personale.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO :

- in relazione al calendario di programmazione delle aperture domenicali e festive di cui all'articolo 4, nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti da tale calendario, è consentita l'apertura anche di altri impianti di distribuzione carburanti in aggiunta a quelli già previsti nel turno obbligatorio indicato nella tabella A allegata. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale con la presenza del personale non possono effettuare il servizio con la presenza di personale nel lunedì successivo e pertanto devono comunicare preventivamente all'amministrazione comunale, Servizio SUAP, il calendario delle aperture domenicali con la presenza di personale.

COMUNE DI SIGNA :

- in relazione al calendario di programmazione delle aperture domenicali e festive di cui all'Articolo 4, nella TERZA domenica di ciascun mese negli altri giorni festivi previsti da tale calendario, è consentita l'apertura anche di altri impianti di distribuzione carburanti in aggiunta a quelli già previsti nel turno obbligatorio indicato nel prospetto allegato.

Titolo VI - Disposizioni comuni

Articolo 34 - Eventi

1. In occasione di manifestazioni espositive, culturali, commerciali e ricreative di particolare importanza, il Sindaco può, anche su richiesta dei promotori delle manifestazioni stesse, concedere alle attività economiche contemplate dalla presente ordinanza la facoltà di proroga dell'orario di apertura prescelto e di deroga all'osservanza dell'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva.

Articolo 35 - Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti.
2. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'Articolo 7 bis Dlgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00 euro).

Articolo 36 - Abrogazioni

1. Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con le presente ordinanza, ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia.

Articolo 37 - Gruppo intercomunale

1. I Comuni concordano le integrazioni, modifiche ed aggiornamento del presente atto a livello sovracomunale.
2. Le funzioni tecniche sono svolte da un gruppo di lavoro permanente a carattere sovracomunale.

TABELLA A – DISTRIBUTORI - TURNI DOMENICALI E FESTIVI
(dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010)

Comune di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
<u>Sabato di turno</u> 9 gennaio 2010 6 febbraio 2010 6 marzo 2010	<u>Sabato di turno</u> 16 gennaio 2010 13 febbraio 2010 13 marzo 2010	<u>Sabato di turno</u> 2 gennaio 2010 23 gennaio 2010 20 febbraio 2010 20 marzo 2010	<u>Sabato di turno</u> 30 gennaio 2010 27 febbraio 2010 27 marzo 2010
<u>Domenica</u> 10 gennaio 2010 7 febbraio 2010 7 marzo 2010	<u>Domenica</u> 17 gennaio 2010 14 febbraio 2010 14 marzo 2010	<u>Domenica</u> 3 gennaio 2010 24 gennaio 2010 21 febbraio 2010 21 marzo 2010	<u>Domenica</u> 31 gennaio 2010 28 febbraio 2010 28 marzo 2010
<u>Festa infrasettimanale</u>	<u>Festa infrasettimanale</u> 1 gennaio 2010	<u>Festa infrasettimanale</u>	<u>Festa infrasettimanale</u> 6 gennaio 2010
<u>Turno di riposo</u> 11 gennaio 2010 8 febbraio 2010 8 marzo 2010	<u>Turno di riposo</u> 18 gennaio 2010 15 febbraio 2010 15 marzo 2010	<u>Turno di riposo</u> 4 gennaio 2010 25 gennaio 2010 22 febbraio 2010 22 marzo 2010	<u>Turno di riposo</u> 1 febbraio 2010 1 marzo 2010 29 marzo 2010

TABELLA B - INSERITI NEI TURNI DOMENICALI E FESTIVI

Comune di Calenzano			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
TOTAL FINA ELF ITALIA S.P.A. via del Mugello (tang. ovest)	TOTAL FINA ELF ITALIA S.P.A. via di Prato	SHELL ITALIA S.P.A. via G. Puccini	ESSO ITALIANA S.R.L. via Dante Alighieri
ENI S.P.A. (AGIP PETROLI) via Vittorio Emanuele	SIRTAM SRL (TAMOIL) via di Barberino (loc. Le Croci)	S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE SRL (Carrefour)	ESSO ITALIANA S.R.L. via di Prato
Comune di Campi Bisenzio			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
AGIP (ex IP) Via Barberinese	TAMOIL Via Barberinese	ESSO Viale S. Allende	AGIP Via Barberinese (Indicatore)
Q8 Via F.lli Cervi	Q8 Viale Paolieri - Circ. Nord	SHELL Via 13 Martiri	IP (ex API) Via B. Buozzi
	BEYFIN Via Vingone (S.R. 66)	AGIP Circonvallazione Sud	ERG Via S. Allende
Comune di Sesto Fiorentino			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
SHELL ITALIA Via dell'Osmannoro	ENI Via P.P. Pasolini	ENI Viale Pratese	ENI Via Gramsci
KUWAIT PETROLEUM Viale Pratese	ERG Viale G. Cesare		
	KUWAIT PETROLEUM Via Lucchese		
	ESSO Viale Pratese		
	ESSO Via Lucchese		
Comune di Signa			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
ESSO San piero a Ponti	ERG via Roma	TAMOIL Sant'angelo a lecore	AGIP via Arte della Paglia
ESSO via dei colli -loc. colli alti		FINA via Indicatorio	
AGIP Sant'Angelo a Lecore			

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le Amministrazioni Comunali riconoscono il fondamentale ruolo della concertazione nella definizione delle linee programmatiche generali riguardanti gli interventi sul territorio con particolare riferimento all'ambito della attività produttive.

In tale contesto appare opportuno proseguire nel lavoro svolto dai 4 Comuni della Piana fiorentina che avrà il compito, anche tramite riunioni tecniche ed incontri tecnici con le associazioni e categorie, allo scopo:

- 1) di definire le concrete modalità di attuazione di quanto contenuto nel presente atto;
- 2) di approfondire le problematiche relative alla individuazione delle attività di commercio al dettaglio escluse dalla regolamentazione sugli orari eventualmente proponendo un protocollo operativo che potrà essere oggetto di ulteriore concertazione con le parti sociali;

Al fine di dare coerenza ed organicità agli interventi regolativi degli orari delle attività economiche, di cui il presente atto costituisce il primo importante passaggio politico ed amministrativo si dispone:

- a) la concertazione per la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione della presente ordinanza avverrà con regolarità nel corso dell'anno solare mediante almeno 2 momenti di concertazione e confronto;
- b) **entro il 15 novembre** di ciascun anno le singole Amministrazioni Comunali concorderanno con le rispettive parti sociali le condizioni ed i contenuti dell'ordinanza sindacale relativamente alle parti non comuni (calendario delle festività di apertura e chiusura, disposizioni particolari ecc...)
- c) **entro il 15 dicembre** successivo si svolgerà la concertazione con le parti sociali a livello di Piana fiorentina in merito alle parti comuni dell'ordinanza ed al coordinamento delle decisioni concordate da parte delle singole amministrazioni comunali;
- d) **entro il 21 dicembre** sarà adottata l'ordinanza riguardante la disciplina degli orari delle attività economiche per l'anno solare successivo;

Inoltre, se necessario ai fini dell'aggiornamento dell'ordinanza:

- e) **entro il 25 febbraio** potranno essere nuovamente convocate le parti sociali per l'eventuale integrazione modifica dell'ordinanza e per l'aggiornamento delle parti della stessa oggetto di scadenza (es. turni degli impianti di carburante);
- f) **entro il 31 marzo** potrà essere adottata l'ordinanza riguardante la disciplina degli orari delle attività economiche per l'anno solare in corso a modifica o integrazione di quella adottata ai sensi del punto d);

In ogni caso le Amministrazioni e le parti sociali potranno, nel corso dell'anno, richiedere lo svolgimento di ulteriori incontri e momenti di confronto, anche ai fini di eventuali modifiche.
